

CONSORZIO LEGNO ALTA LOMBARDIA

**Largo dell'Artigianato n. 1 - 23100 Sondrio
Codice fiscale 93016320140**

REGOLAMENTO INTERNO

Premessa

Il funzionamento tecnico-amministrativo del Consorzio è disciplinato, oltre che dalle disposizioni dello statuto e dell'atto costitutivo, dal presente regolamento che vincola tutti i consorziati e forma parte integrante del contratto consortile. Le previsioni dello statuto e dell'atto costitutivo prevalgono sul presente regolamento.

Art. 1 Scopi e attività del Consorzio

Il Consorzio non persegue finalità lucrative ed ha per scopo quello precisato all'art. 2 dello Statuto e precisamente esso si propone, anche disgiuntamente, di svolgere a favore dei consorziati iniziative atte a contribuire allo sviluppo ed alla qualificazione delle imprese stesse. In particolare il Consorzio si propone di:

- favorire il raggiungimento di accordi e/o convenzioni commerciali nell'interesse dei singoli associati
- tutelare gli interessi comuni nei confronti dei soggetti istituzionali pubblici e privati
- avviare una cultura del legno anche per concorrere alla formazione del personale interessato ad operare nel settore
- compiere attività di studio e ricerca per sensibilizzare il territorio al fine di promuovere il sistema forestale locale ed incrementare l'utilizzo del patrimonio boschivo autoctono
- informare e assistere gli appartenenti al Consorzio singolarmente o in forma associata in ordine alle prescrizioni normative di riferimento
- elaborare delle linee guida comuni in merito alla commercializzazione di materie prime, semilavorati, prodotti finiti, scarti di lavorazione, servizi, energia, macchinari, impianti etc.
- aderire, quando ciò risulti opportuno, ad altri enti e/o organismi che si propongono il raggiungimento dei medesimi scopi
- stipulare convenzioni con fornitori di apparecchiature e beni strumentali, ovvero di materie prime occorrenti alle imprese associate, dando luogo a gruppi di acquisto a condizioni di vantaggio per le imprese associate (convenzioni per acquisti di gruppo)
- stipulare convenzioni con acquirenti o comunque destinatari di prodotti o scarti della lavorazione delle imprese associate per la cessione dei prodotti e/o scarti stessi a condizioni di vantaggio precluse alle imprese associate stesse allorché operanti singolarmente (convenzioni per vendite di gruppo)
- stipulare convenzioni con società ed enti finanziari al fine di agevolare i soci nell'esercizio del credito all'utenza, finalizzata allo sviluppo produttivo delle imprese associate
- ricercare collaborazioni con Società, Enti e Istituzioni pubbliche e/o private anche partecipando agli stessi o promovendoli per il raggiungimento degli scopi già descritti.

Il Consorzio potrà inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, finanziarie utili o semplicemente opportune per il miglior perseguimento delle finalità di cui sopra.

Art. 2 Commissioni di lavoro

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione all'interno del Consorzio potranno essere altresì nominate Commissioni preposte alla valutazione ed all'approfondimento di specifiche problematiche o settori di attività del Consorzio; salva diversa deliberazione del Consiglio le Commissioni saranno composte ciascuna da numero 5 (cinque) membri, eletti dal Consiglio stesso anche scegliendo tra persone estranee al Consorzio, fermo restando che ogni Commissione dovrà essere presieduta da un Consigliere. Le Commissioni potranno essere nominate in via provvisoria o in via permanente, fermo restando che i relativi membri non potranno durare in carica oltre la durata in carica dei Consiglieri che li ha nominati. Il deliberato delle Commissioni sarà esecutivo dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione. Ogni consorziato sarà tenuto a rispettare le prescrizioni impartite dalle Commissioni, dopo che le stesse saranno state rese esecutive dal Consiglio.

Art. 3 Ammissioni nuovi soci

Fatto salvo quanto previsto agli artt. 6, 7 e 8 dello Statuto, l'impresa che intenda entrare a far parte del Consorzio dovrà presentare domanda scritta da inviare tramite raccomandata sul modulo elaborato dal Consiglio di Amministrazione, firmata dal proprio legale rappresentante.

Le domande di ammissione al Consorzio dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:

- a. visura camerale attestante la legale rappresentanza e il libero godimento dei diritti civili
- b. copia del documento di identità del legale rappresentante
- c. relazione dell'attività svolta
- d. dichiarazione del fatturato fino al 31 dicembre dell'anno precedente per il calcolo del contributo di gestione

Il Consiglio di Amministrazione, qualora lo ritenga necessario, ha la facoltà di chiedere integrazioni alla documentazione di cui al punto c)

L'ammissione di un nuovo consorziato, deliberata dal Consiglio di Amministrazione, sarà comunicata al medesimo con raccomandata con ricevuta di ritorno entro 15 giorni dalla delibera stessa.

Il nuovo consorziato, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di ammissione, dovrà versare tramite bonifico bancario:

- a) l'importo della quota di sottoscrizione al capitale consortile determinata in Euro 500,00
- b) l'importo della quota di iscrizione determinata annualmente dall'Assemblea ordinaria
- c) il contributo annuo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea ordinaria dei soci. Il contributo annuo è calcolato sulla base dell'attività del Consorzio e in funzione delle delibere prese dall'Assemblea dei Soci.

Art. 4 Obblighi dei consorziati

Ciascun consorziato è obbligato a :

- a. versare entro il 31 marzo di ogni anno l'importo del contributo annuo determinato per ciascun esercizio sociale dall'Assemblea ordinaria dei soci
- b. a trasmettere al Consiglio di Amministrazione tutti i dati e le notizie da questi richieste ed attinenti agli scopi sociali

- c. rimborsare le spese sostenute dal Consorzio per suo conto ed a risarcirlo dei danni e delle perdite ad esso imputabili
- d. osservare lo statuto, il regolamento interno e le deliberazioni sociali e favorire gli interessi del Consorzio

In caso di ritardato pagamento le quote saranno soggette all'applicazione del prime rate bancario in vigore.

Art. 5 Recesso

Il consorziato deve comunicare il proprio recesso nei termini stabiliti dall'art. 9 dello Statuto.

Il recesso tardivo è ammesso ma produrrà i suoi effetti solamente a partire dalle ore 24.00 del 31 dicembre dell'anno successivo. In tale ipotesi il consorziato è tenuto a pagare il contributo annuo di cui all'art 8 dello statuto e art. 3 p.c) del presente Regolamento

Il Consiglio di Amministrazione su motivata richiesta scritta del consorziato uscente, ha facoltà di valutare la specifica posizione dello stesso in merito al pagamento dovuto.

Art. 6 Sanzioni

Fatto salvo quanto previsto dallo Statuto all'art. 10 "Esclusione del consorziato" e all'art. 29 "Conciliazione", ai consorziati che non si attengono alle norme dello Statuto e del Regolamento interno il Consiglio di Amministrazione potrà applicare i seguenti provvedimenti disciplinari :

- a) richiamo verbale, da effettuarsi in sede di Consiglio di Amministrazione
- b) richiamo scritto
- c) esclusione dal Consorzio

In ogni caso è fatto salvo il diritto del Consorzio al risarcimento dei danni derivati dall'illecito comportamento dei consorziati.

Le eventuali segnalazioni di irregolarità nei confronti dello statuto e del regolamento interno da parte dei membri del Consorzio devono pervenire in forma scritta e circostanziata, firmata e datata al Consiglio di Amministrazione che, fatte le opportune valutazioni, porrà in atto le azioni più opportune, senza assunzione di responsabilità da parte del Consiglio di Amministrazione relativamente al contenuto delle segnalazioni.